



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 01 del 24/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE (DINIEGO) DELLA MISURA DI STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di gennaio, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sigg.ri:

- Paolo Villa – Presidente del Collegio - presente alla seduta
- Paola Bianchini – componente del Collegio – presente alla seduta
- Daniela Mollica – componente del Collegio – presente alla seduta

nominati con deliberazione di C.C. n. 20 del 07/02/2022 per il periodo 2022 / 2025.

I revisori, riscontrata la presenza in teleconferenza della totalità dei componenti il Collegio, dichiarano la seduta validamente costituita.

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2023/151 del 20/01/2023 avente ad oggetto: **“Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Approvazione esercizio dell'opzione di non applicazione (diniego) della misura di stralcio parziale ai sensi dell'art. 1 comma 229, della L. 29/12/2022 n. 197”**

Premesso che:

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, prevede una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai Comuni fin dall'anno 2000 ed in particolare:
 - il comma 227 declina la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento*

non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

- il comma 228, definisce la misura dello stralcio in forma parziale relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabilendo che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

Dato atto che il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, riconosce agli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e da comunicare entro la medesima data, all’agente della riscossione;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell’area riservata dell’agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a titolo indicativo ad euro **4.222.045,00** di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro **867.696,00**.

Ravvisata la volontà dell’Amministrazione comunale di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Tutto ciò premesso,

il Collegio

- ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la relativa documentazione a supporto;
- vista la normativa in materia ed in particolare la Legge 197/2022 commi 222-252;
- visto il parere, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate unitamente al parere del Dirigente del Servizio Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
- visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

per le previsioni di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2023/151 del 20/01/2023 avente ad oggetto: "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Approvazione esercizio dell'opzione di non applicazione (diniego) della misura di stralcio parziale ai sensi dell'art. 1 comma 229, della L. 29/12/2022 n. 197"

Invita

gli incaricati del Servizio Finanziario ad effettuare entro il 31 gennaio 2023 le comunicazioni previste dalla L. 197/2022 in merito all'adozione del provvedimento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Collegio dei Revisori

Paolo Villa

(documento firmato digitalmente)

Paola Bianchini

(documento firmato digitalmente)

Daniela Mollica

(documento firmato digitalmente)